II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 1996

concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone dell'Isola di Man

(96/644/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che dal 7 novembre 1987 la Comunità ha esteso tale tutela alle persone dell'Isola di Man con una serie di decisioni del Consiglio di portata provvisoria, ultima delle quali è la decisione 94/828/CE [2];

considerando che tale decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1995;

considerando che l'Isola di Man dispone di una legislazione appropriata [3] per quanto riguarda la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori; che tale legislazione è entrata in vigore il 1° gennaio 1994; che essa applica la direttiva 87/54/CEE e dà effetto alle precedenti decisioni del Consiglio in materia; che l'Isola di Man estende l'applicazione di questa legislazione ai cittadini degli Stati membri della Comunità;

considerando che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994, impone ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio l'obbligo di concedere una

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.

[2] Decisione 87/532/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1987, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori (GU n. L 313 del 4. 11. 1987, pag. 22); decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi o territori (GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31); decisione 93/16/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (GU n. L 11 del 19. 1. 1993, pag. 20), modificata dalla decisione 93/520/CEE (GU n. L 246 del 2. 10. 1993, pag. 31); decisione 94/828/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori (GU n. L 351 del 31. 12. 1994, pag. 12).

[3] Ordinanza del 14 dicembre 1993 sul diritto in materia di disegni (topografie di prodotti a semiconduttori) e regolamenti sul diritto in materia di disegni (topografie di prodotti a semiconduttori) del 18 gennaio 1994.

tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati alle quali esso rinvia;

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio al quale è allegato, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che si può prevedere che il governo del Regno Unito applicherà all'Isola di Man l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e che ad essa si applicherà altresì l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

considerando che le disposizioni che assicurano alle persone della Comunità una tutela delle topografie nell'Isola di Man sono tuttora in vigore;

considerando che è opportuno che la tutela a norma della direttiva 87/54/CEE continui ad essere estesa all'Isola di Man con effetto dal 1° gennaio 1996 fino a che quest'ultima sarà vincolata dalle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio in seguito all'estensione all'Isola di Man dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica ai sensi della direttiva 87/54/CEE nel modo seguente:

a) le persone fisiche cittadine o residenti abituali del territorio dell'Isola di Man sono trattate come cittadine di uno Stato membro;

b) le società e altre persone giuridiche dell'Isola di Man le quali hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo in tale paese sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone indicate all'articolo 1 fino a che l'Isola di Man sarà vincolata dalle disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio in seguito all'estensione all'Isola di Man dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

I diritti esclusivi acquisiti in virtù della decisione 94/828/CE, della decisione 87/532/CEE, della decisione 90/511/CEE o dalla presente decisione, continuano a produrre i loro effetti durante il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. QUINN